



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 71 del 23 Giugno 2022

ULTIMO

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND

Con la chiusura della stagione sportiva 2021/2022, colgo l'occasione per augurare una buona estate, anche da parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, a tutte le Società, ai dirigenti, alle calciatrici e ai calciatori, ai tecnici, ai tesserati che compongono la nostra grande Famiglia Federale e a tutto il mondo arbitrale.

L'auspicio è che quest'altra estate "senza mascherina" rappresenti soltanto l'inizio di una fase post pandemica che ci porti lentamente a riappropriarci delle nostre vecchie abitudini e del nostro amato Sport.

Si è chiusa una stagione sportiva dove abbiamo imparato a convivere con il Covid-19, portandola a termine grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli addetti ai lavori che hanno interpretato i protocolli federali con grande attenzione e applicazione.

Mi auguro che la stagione sportiva 2022/2023 regali a tutto il calcio dilettantistico e giovanile pugliese qualche preoccupazione in meno sotto il profilo sanitario e qualche gioia in più per ciò che riguarda l'aspetto prettamente sportivo.

Intanto ricarichiamo le batterie e facciamoci trovare alla ripartenza ancora più pronti e motivati.

Buon calcio a tutti!

Vito Tisci

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 284/A DEL 28 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- vista la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 18 novembre 2021, con la quale è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dell'istituto della domiciliazione di cui al vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- preso atto che in data 10 febbraio 2022 le competenti Autorità di Governo hanno approvato tale nuova disciplina;
- visto il Regolamento Agenti Sportivi CONI pubblicato in data 11 febbraio 2022, che ha introdotto la nuova disciplina in materia di agenti sportivi domiciliati;
- ritenuto necessario recepire nel vigente Regolamento FIGC Agenti Sportivi l'intervenuta modifica concernente gli obblighi derivanti dall'accordo di collaborazione professionale;
- ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 22, comma 3, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, di cui al C.U. n. 227/A del 26 aprile 2022

delibera

di modificare l'art. 22, comma 3, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, approvato con C.U. n. 227/A del 26 aprile 2022, secondo il testo allegato sub A).

All. A)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Regolamento Agenti Sportivi

Art. 22 – Istituto della domiciliazione

1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale - per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno.

2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r) del presente Regolamento.

3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina:

a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, la documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA);

b) l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;

c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;

d) l'obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.

4. L'iscrizione dell'agente sportivo domiciliato, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

6. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A DEL 28 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica all'art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

All A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 134

Composizione e competenza della Camera arbitrale per le vertenze economiche

1. La Camera arbitrale per le vertenze economiche è composta da trenta componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dal Consiglio federale tra magistrati, anche a riposo, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti in materia giuridico-sportiva. La Camera arbitrale si avvale altresì di un Segretario, anch'esso nominato dal Consiglio federale.

2. La Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza a giudicare:

a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;

b) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell'ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri;

c) sulle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva;

d) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati con status di Giovane di Serie in addestramento tecnico relative all'indennità di addestramento tecnico e agli ulteriori diritti previsti dall'art. 33, secondo e terzo comma NOIF.

3. Le parti affiliate alla FIGC che, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 30 dello Statuto e dal presente articolo, intendano devolvere alla Camera arbitrale la risoluzione delle eventuali controversie di natura economica che dovessero insorgere tra di esse, devono inserire nell'accordo tra le parti apposita clausola compromissoria con la quale devolvono la controversia alla cognizione della Camera arbitrale.

4. Le controversie sono decise da un collegio di tre arbitri scelti tra i componenti della Camera arbitrale in vigore al momento della domanda di arbitrato proposta dalla parte. Su accordo delle parti, la controversia può essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:

a) le parti l'abbiano congiuntamente nominato;

b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera arbitrale. In tali ipotesi l'arbitro unico dovrà essere comunque nominato, o dalle parti congiuntamente o dal Presidente in caso di mancato accordo, tra gli arbitri di cui al comma 1.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A DEL 28 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno introdurre nelle Norme Organizzative Interne FIGC il nuovo art. 16 ter;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di introdurre l'art. 16 ter delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

AII. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 16 ter

Partecipazioni societarie nella Divisione Calcio Femminile

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.
2. Qualora a seguito del passaggio di categoria si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dalla categoria inferiore. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F. se è interessata una società professionistica.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 294/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2022/2023, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.
- Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2022/2023, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 301/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
...omissis...	
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
...omissis...	

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Art. 45 Il trasferimento	Art. 45 Il trasferimento
1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	1. INVARIATO
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.	2. INVARIATO
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.	3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.	4. INVARIATO

1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- viste le disposizioni emanate dalla FIFA con circolare n. 1800 del 22 giugno 2022;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 186/A del 10 marzo 2022;
- ravvisato opportuno agevolare il tesseramento dei minori provenienti dalla Ucraina anche per la stagione sportiva 2022/2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di consentire il tesseramento, nella stagione sportiva 2022/2023 con validità fino al 30 giugno 2023, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei minori provenienti dalla Ucraina a causa della guerra e ivi residenti, previo accertamento della identità dei medesimi mediante le modalità prescritte dalla normativa statale.

Restano salve le disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il predetto tesseramento non farà maturare alcuna indennità o alcun premio previsto dalla normativa federale e FIFA.

Il tesseramento del minore avverrà a titolo gratuito.

1.9. (COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C.)

In allegato al presente si pubblicano i seguenti Comunicati Ufficiali F.I.G.C.:

[Comunicato Ufficiale n. 289 del 30 Giugno 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 292 del 30 Giugno 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 296 del 30 Giugno 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 297 del 30 Giugno 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 298 del 30 Giugno 2022](#)

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 37 DEL 23 GIUGNO 2022)

Oggetto: D.L. 21 Giugno 2022, n. 73- Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 38 DEL 24 GIUGNO 2022)

Oggetto: Dichiarazione aiuti di Stato – proroga al 30 Novembre 2022.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 41 DEL 28 GIUGNO 2022)

Oggetto: Contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo sport – non sono “Aiuti di Stato”.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 41 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.4. (STRALCIO CIRCOLARE N. 43 DEL 28 GIUGNO 2022)

OGGETTO: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile

Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data.

Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

- a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall'applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.

Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui avevano avviato la variazione di attività.

Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà d'ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste un vincolo di tesseramento.

Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l'attività sportiva svolta si procederà d'ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con relativo vincolo di tesseramento, ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell'ambito del Calcio a 11 e del Calcio a 5.

Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l'attività per cui non intendono utilizzarli.

Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all'atto del rinnovo del tesseramento o dell'avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare il tesseramento.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

2.5. RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA

Con l'inizio della stagione sportiva 2022/2023, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2022 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

Per il ripristino della **firma elettronica** dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

Confermare (alla voce *Organigramma - Gestione Organigramma – Stagione precedente*) i dirigenti

- Presidente (Obbligatorio) **con delega alla firma**
- Vice Presidente (Obbligatorio)
- Altri dirigenti (già precedentemente abilitati)

selezionando l'apposita opzione (firma) nella scheda del dirigente per il quale si intende richiedere la riattivazione del pin, una volta confermati i dati immessi nella scheda personale non sarà più possibile modificarli, pertanto si consiglia di prestare particolare attenzione nell'effettuare la sopraindicata operazione.

- Selezionare dalla sezione **“Firma Elettronica – Gestione Profili”** ☐ **“Riattivazione PIN”**
- Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto **“Richiedi Riattivazione”**
Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata.

IN CASO DI PRIMA ABILITAZIONE ALLA FIRMA ELETTRONICA DI DIRIGENTI:

Menù Firma Elettronica

- Richiedi Tac Per Abilitazione Nuovo Dirigente
- cliccare sul nominativo del dirigente
- cliccare sulla nuvoletta blu
- scegli file
- selezionare il file (delegati alla firma) precedentemente scansionato
- cliccare avvia
- attendere il caricamento 100%
- cliccare sulla nuvoletta blu
- scegli file
- selezionare il file (tessera sanitaria + documento riconoscimento)
- cliccare si avvia
- attendere il caricamento 100%
- selezionare i dirigenti e inserire codice fiscale pin ed effettuare la telefonata al numero che compare nella videata

RATIFICA RAPPRESENTANTE LEGALE

In attesa dell'apertura delle iscrizioni, e della possibilità di stampare e trasmettere l'organigramma completo per la relativa ratifica, procedere alla stampa e trasmissione del "Rappresentante Legale", condizione inderogabile per l'operatività del portale servizi FIGC.

Si rammenta che tutti gli altri dirigenti in organigramma potranno essere inseriti trasmettendo successivamente le variazioni con la prevista modalità - variazione organigramma - dall'area società.

TESSERAMENTO TECNICI ONLINE

Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2021, il tesseramento di tutti i tecnici, sia del contesto professionistico sia dei dilettanti, viene espletato in modalità online.

A partire da questo momento, quindi, le società effettuano il tesseramento dei propri tecnici attraverso il Portale Servizi <https://portaleservizi.figc.it/Account/Login>, realizzato e messo a disposizione appositamente dalla FIGC.

Per eventuali problematiche legate al tesseramento sul portale, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail supportotecnico@figc.it.

MODALITÀ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE DELLA STAGIONE 2022/2023

Si rammenta che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della stagione sportiva 2021/2022 e l'inizio della nuova stagione 2022/2023, è obbligatorio inserire all'atto dell'iscrizione on-line il **verbale di assemblea** che attesti tale variazione. Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata).

Tale documento andrà inserito nell'apposita cartella **“Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci”** selezionabile nella sezione **“Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati”** (visibile solo dopo aver compilato l'iscrizione della prima squadra) **e firmato contestualmente all'inoltro dell'iscrizione. Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i documenti dell'iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme all'organigramma.**

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato anche all'Agenzia delle Entrate e comunicato **SEMPRE** al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it i seguenti documenti:

- l'organigramma 2022/2023 dove compare il nuovo presidente
- verbale di assemblea del cambio di presidente
- certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente

INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI “DATI SOCIETARI” -> “REGISTRO CONI”

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell'area riservata LND. Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata **del portale CONI** e controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall'organismo FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti, si deve procedere con l'inserimento degli stessi nell'area riservata LND sezione “Dati Societari” selezionando “Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi.

Si ricorda inoltre che tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l'affiliata non sia più in possesso dell'Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l'ultimo Statuto depositato.

Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante e Vice Presidente della Società.

AFFILIAZIONE

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni preliminari all'inoltro delle istanze:

- **DENOMINAZIONE SOCIALE:** verificare **PRELIMINARMENTE** con il **COMITATO REGIONALE PUGLIA** **che nello stesso Comune non svolgano attività altre Società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.**
- la tipologia* (cit. **SIGLA** es. "A.S.D.") **deve PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "A.S.D."= 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti:**

"NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

NON SONO AMMESSE denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;

NON SONO AMMESSE denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

Per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio L. N. D. e/o al Settore Giovanile e Scolastico è necessario rimettere al Comitato Regionale Puglia la seguente documentazione disponibile on line <http://www.Indpuglia.it/index.php/servizi/modulistica-cr>:

1. Modulo domanda di affiliazione alla F.I.G.C. *n.b. il modulo è predisposto in PDF editabile*
2. Atto Costitutivo
3. Statuto Sociale
4. Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
5. Dichiarazione disponibilità campo di giuoco
6. Certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate riportante Codice Fiscale della società ed eventuale Partita IVA.
7. Ricevuta di pagamento tramite **bonifico bancario** (*) della Tassa di affiliazione

per le Società che svolgeranno le seguenti attività riconducibili alla Lega Nazionale Dilettanti:

- **Calcio a 11 maschile**
- **Calcio a 11 femminile**
- **Calcio a Cinque maschile**
- **Calcio a Cinque Femminile**

🚩 **la tassa di affiliazione è pari a € 65,00** (euro SESSANTACINQUE)

per le Società che svolgeranno attività esclusivamente nel Settore Giovanile e scolastico

🚩 **la tassa di affiliazione è pari a € 20,00** (euro VENTI)

(*) **bonifico bancario**

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795
CAUSALE:	affiliazione (indicare nome della Società)

🚩 Ogni singola domanda, comprensiva di tutti i documenti, dovrà essere scansionata e inviata in formato PDF alla seguente mail affiliazioniscoppe.pugliaind@pec.it . **Si raccomanda di compilare tutti i documenti delle istanze al computer, debitamente controfirmati e recanti il timbro sociale.**

RISULTATI

FASE FINALE GIOVANISSIMI “UNDER 14”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
SOCCER TRANI	- ETRA BARLETTA 2008	4 - 2	

La società A.S.D. SOCCER TRANI si è aggiudicata il titolo di Campione Provinciale per la categoria “Giovanissimi Under 14” – stagione sportiva 2021-2022.

Alla società, ai calciatori, ai tecnici ed ai dirigenti va il plauso della Delegazione Provinciale BAT LND.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 28/06/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

FASE FINALE CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GARE DEL 27/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PESCHECHERA ANGELO (ETRA BARLETTA 2008)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

RIZZI GIACOMO (ETRA BARLETTA 2008)

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 30/6/2022.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL REGGENTE
(Vito Tisci)